



FOGLIO DELLE CONDIZIONI ESECUTIVE

OGGETTO: Richiesta di offerta per affidamento diretto del servizio di progettazione e realizzazione di sistemi innovativi per la mappatura georeferenziata e consultabile on-line della rete ciclabile del Comune di Venezia nell'ambito dell'Intervento 11 - progetto "Venezia e la sua laguna: gestione e valorizzazione dei flussi turistici" finanziato dal Ministero del Turismo CUP F44H22000780001

Affidamento diretto, di importo inferiore a 140.000 euro, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 Marzo 2023 n. 36 s.m.i «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici».

ART.1 - OGGETTO ED IMPORTO DEL SERVIZIO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di **progettazione e realizzazione di sistemi innovativi per la mappatura georeferenziata e consultabile on-line della rete ciclabile del Comune di Venezia**.

Il servizio si compone di attività diversificate per step, come di seguito riportato:

1.1 Attività preliminare di analisi, riconciliazione dati e identificazione gap:

Analisi preliminare su QGIS, OpenCycleMap e Google Maps:

- Analisi preliminare della rete ciclabile comunale esistente e dei relativi attributi su piattaforma QGIS, tramite file .shp forniti dall'Ufficio Pianificazione e Mobilità Sostenibile, finalizzata alla verifica dello stato di fatto della rete e relative caratteristiche attualmente digitalizzate in ambiente QGIS, con verifica di completezza, coerenza e qualità dei dati geometrici e alfanumerici;
- Aggiornamento e integrazione dei dati delle piste ciclabili comunali all'interno del Database Topografico del Comune di Venezia, attraverso la ristrutturazione per geometria e attributi alfanumerici, sulla base del dataset CICLABILITA.shp fornito dall'Ufficio Pianificazione e Mobilità Sostenibile. L'output consiste nella consegna di un livello aggiornato dei file .shp del DBGT del Comune di Venezia, completo di attributi strutturati e omogenei, conforme agli standard topografici comunali, coerente con le indicazioni dell'all. 1 del Decreto 10 novembre 2011 "Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso" sul quale si attesta il GeoDataBase del Comune di Venezia. I dati prodotti devono integrarsi nella struttura così definita che deve ritenersi comunque una "dotazione minima", eventuali altre informazioni aggiuntive andranno previste all'interno dello schema di attributi già presenti;
- Analisi e confronto della rete ciclabile eventualmente presente su Google Maps, Google Street View, Open Cycle Map e Open Street Map finalizzati a individuare e registrare gap e necessità di riconciliazione e integrazione dei dati, sulla base dei risultati della precedente analisi in QGIS;



1.2 Acquisizione dati e rappresentazione:

Pianificazione, rilievo e acquisizione dati per Google Street View (Google Maps):

Alla luce delle predette analisi preliminari, redazione di un piano operativo integrato per il rilievo 360° in 8K georeferenziato di piste ciclabili, con ottimizzazione delle immagini e conformità GDPR e precisamente:

- Definizione delle tratte da rilevare e relativo cronoprogramma delle sessioni di acquisizione dati;
- Verifica delle condizioni ambientali e meteorologiche per una ripresa ottimale;
- Utilizzo di una fotocamera sferica professionale (es. Insta360 X4, ONE RS 1-Inch 360 equivalente) per la raccolta di immagini in 8K;
- Montaggio della fotocamera su bicicletta per garantire una ripresa precisa della pista ciclabile;
- Rilevamento con georeferenziazione accurata mediante antenna GPS con correzione differenziale;
- Elaborazione e strutturazione dei dati;
- Dataset di immagini sferiche georeferenziate, accessibili da Google Street View;
- Ottimizzazione delle immagini (correzione colori, riduzione artefatti, miglioramento della nitidezza);
- Anonimizzazione di volti e targhe per conformità alle normative GDPR;

1.3 Pubblicazione, controllo e manutenzione delle immagini e dei tratti ciclabili su Google Street View/Google Maps:

- Upload delle immagini su Google Street View utilizzando API ufficiali;
- Allineamento e calibrazione del grafo ciclabile su Google Maps integrando informazioni dettagliate su senso di marcia, connettività con altre infrastrutture ecc;
- Assicurazione della corretta continuità visiva tra le immagini;
- Verifica della qualità e della corretta posizione geospaziale delle immagini pubblicate;
- Creazione di una Blue Line personalizzata con logo per una navigazione migliorata e personalizzata su Street View;
- Verifica della pianificazione dei percorsi in bicicletta;
- Supporto tecnico post-pubblicazione per eventuali aggiornamenti e correzioni delle immagini;
- Assicurare la visibilità del finanziamento del Ministero del Turismo per mezzo dell'emblema del Ministero e il titolo del progetto;

1.4 Integrazione dei nuovi dati acquisiti sui file .shp ed Excel in ambiente QGIS e ArchGIS:

- Completamento degli attributi delle tabelle dei layer del file di progetto QGIS con nuove informazioni dettagliate su senso di marcia, larghezza della carreggiata, individuazione dei punti critici da manutentare e status segnaletica verticale/orizzontale mancante o non conforme dei tratti ciclabili, al fine di supportare la gestione della pianificazione e manutenzione delle piste ciclabili;
- Validazione delle modifiche, di concerto con l'Amministrazione Comunale, rispetto a dati ufficiali e sopralluoghi preliminari;
- Report finale con documentazione delle operazioni svolte e file di progetto QGIS/ArchGIS aggiornato;
- Consegna degli shape file al Comune di Venezia;

1.5 Inserimento e aggiornamento delle piste ciclabili su Open Cycle Map:



- Inserimento e aggiornamento di percorsi ciclabili e infrastrutture dedicate (piste ciclabili, bike point, aree di sosta, ecc.) su Open Street Map e Open Cycle Map, con l'obiettivo di garantirne la visualizzazione su Open Cycle Map e altre mappe tematiche. Il servizio dovrà includere la verifica dei dati, la digitalizzazione, la corretta etichettatura secondo gli standard OSM e il monitoraggio della pubblicazione;
- Monitoraggio e verifica delle immagini pubblicate;
- Supporto tecnico e gestione di eventuali richieste da parte dell'Amministrazione Comunale;
- Verifica della pianificazione dei percorsi;
- Supporto tecnico post-pubblicazione per eventuali aggiornamenti e correzioni delle immagini;

1.6 Eventuale supporto per l'integrazione dei dati aggiornati della rete ciclabile su applicazioni sviluppate nell'ambito di altri progetti del Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile:

Supporto tecnico per l'integrazione dei dati aggiornati nelle applicazioni e nei sistemi informativi eventualmente sviluppati del Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile, comprensivo di armonizzazione dei formati, verifica della coerenza dei dataset e supporto all'aggiornamento delle piattaforme, al fine di garantire interoperabilità e corretto utilizzo delle informazioni.

L'Affidatario è tenuto a presenziare ad eventuali incontri da effettuarsi con l'Amministrazione/cittadinanza ed inerenti all'intervento in argomento.

2. L'amministrazione comunale intende procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, il cui importo a base di gara è soggetto a ribasso, ed è stimato, sulla base di analisi di mercato, nella somma di **€ 44.000,00= (o.f.p.e.)**, sulla scorta delle attività elencate al punto 1:

	Prospetto delle attività	Stima in Euro a
1.1	Attività preliminare di analisi	6.000
1.2	Acquisizione dati e rappresentazione	19.000
1.3	Pubblicazione, controllo e manutenzione delle immagini e dei tratti ciclabili su Google Street View/Google Maps	10.000
1.4	Integrazione dei nuovi dati acquisiti sui file di progetto in ambiente QGIS e ArchGIS	3.000
1.5	Inserimento e aggiornamento delle piste ciclabili su Open Cycle Map	3.000
1.6	Eventuale supporto per l'integrazione dei dati aggiornati su applicazioni sviluppate nell'ambito di altri progetti del Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile	3.000
	Totale importo a base di gara da ribassare	€ 44.000,00



ART. 2 - TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Le attività di cui all'art. 1, avranno inizio dalla data della comunicazione di avvio prestazione e si concluderanno entro il **30/09/2026**.

2. Con riferimento alle singole prestazioni, si stabiliscono i seguenti termini, in ogni caso sempre entro e non oltre il 30/09/2026:

- consegna di quanto riportato all'art. 1 punto 1.1 "Attività preliminare di analisi" la consegna dovrà avvenire entro **4 settimane** dall'avvio della prestazione
- consegna di quanto riportato all'art. 1 punto 1.2 "Acquisizione dati e rappresentazione": la consegna dovrà avvenire entro **10 settimane** dall'avvio della prestazione;
- consegna di quanto riportato all'art. 1 punto 1.3 "Pubblicazione, controllo e manutenzione delle immagini e dei tratti ciclabili su Google Street View/Google Maps": la consegna dovrà avvenire entro **12 settimane** dall'avvio della prestazione.

3. Le attività si intenderanno concluse con la consegna e/o l'esecuzione di **tutte** le prestazioni richieste all'art.1, nonché con la trasmissione di una **nota, relazione o documento di riepilogo** delle attività eseguite. Tale documentazione dovrà essere trasmessa **entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine di cui al comma 1.**

ART. 3 – PAGAMENTI

1. Il pagamento dei corrispettivi, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite di seguito:

- i pagamenti relativi alle attività di cui all'articolo 1 saranno effettuati successivamente alla conclusione e alla rendicontazione delle prestazioni effettivamente svolte, al netto del ribasso applicabile;
- il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di fattura elettronica debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti;
- l'operatore economico accetta espressamente che la liquidazione della fattura, nei tempi e modi stabiliti, sia sottoposta alla condizione sospensiva della disponibilità di cassa del Committente.

2. È onere dell'affidatario comunicare alla Stazione Appaltante l'avvenuta ultimazione del servizio specifico per le fasi sopra riportate.

3. Il certificato di regolare esecuzione verrà trasmesso per la sua accettazione all'operatore economico che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di regolare esecuzione. Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate o da applicarsi.

4. Ai sensi dell'art. 125 comma 7 D.Lgs. 36/2023 all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP rilascia la nota (o certificato) di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'affidatario. La Nota



(o certificato) di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

ART. 4 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. L'operatore economico rinuncia espressamente alla facoltà di avvalersi dell'anticipazione del prezzo, così come prevista dal combinato disposto degli articoli 125 del D.Lgs. 36/2023 e 33 dell'allegato II.14.

ART. 5 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa;

2. Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti;

3. L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti;

4. L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna altresì ad effettuare sul conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche;

5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica;

6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 – P.IVA 00339370272. Sulla fattura elettronica dovranno obbligatoriamente essere riportati:

- codice univoco di riferimento UFWX64
- denominazione dell'Ufficio
- nome del progetto
- il Codice Identificativo di Gara (CIG), che sarà disponibile nella determina dirigenziale
- CUP F44H22000780001
- numero determina dirigenziale, che sarà comunicato dalla stazione appaltante



- il codice IBAN per il pagamento mediante bonifico bancario

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative, l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

7. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8. I corrispettivi verranno liquidati e pagati, a seguito di dispositivo di liquidazione a firma del Dirigente competente, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- Regolare esecuzione del Servizio;
- Se necessaria, regolarità contributiva dell'impresa comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Adempimento delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, l'Amministrazione provvederà a scindere l'importo del pagamento versando all'impresa l'importo dovuto al netto dell'IVA (quando dovuta), e quest'ultima direttamente all'erario (cd. "split payment").

9. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, al fine di monitorare e controllare i movimenti finanziari operati nell'ambito della filiera degli operatori economici coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, l'Affidatario è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, ove non si proceda al pagamento diretto, le fatture e le copie dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato comunicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP dell'appalto. L'Affidatario è altresì tenuto a fornire, prima del pagamento dell'ultima prestazione, alla Stazione appaltante le dichiarazioni sostitutive rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i., da parte di ogni ulteriore soggetto della filiera attestante la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità, così da consentire – mediante controlli a campione – la verifica della tracciabilità dei pagamenti intersorsi all'interno di tutta la filiera degli operatori economici; l'effettuazione dei predetti controlli a campione avviene previa richiesta all'Affidatario e l'obbligatoria esibizione della documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.

ART. 6 CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E VERIFICHE IN FASE ESECUTIVA

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto (foglio condizioni), si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti approvato con d.lgs. n. 36/2023 e nei suoi allegati.

2. Ai sensi della misura C_36 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, nonché in adempimento delle indicazioni contenute nella deliberazione Anac n. 497 del 29 ottobre 2024, si riepilogano di seguito i controlli e le verifiche cui verrà assoggettata la prestazione:

- tempestivo invio delle prestazioni richieste secondo le tempistiche definite all'articolo 2 co.2.

ART. 7 - PENALI PER RITARDO



1. Ai sensi dell'art. 126 d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., la Stazione Appaltante, in caso di violazione parziale o totale da parte dell'Affidatario degli obblighi contrattualmente assunti, applica le penali ivi previste, previa contestazione scritta e motivata all'affidatario.
2. In adempimento della misura C_42 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, qualora l'esecuzione delle prestazioni sopra dettagliate venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti per cause imputabili all'Affidatario, sarà applicata una penale pari al 0,5 per mille dell'importo contrattuale;
3. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 10 (dieci), l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto, senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale che risulti effettivamente utilizzabile. Tale risoluzione potrà avvenire anche nell'eventualità di manifesta carenza nell'azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai lavori alla quale egli è preposto ovvero di mancanze gravi nell'attività professionale, che siano state causa diretta od indiretta di danni a persone o cose;
4. In tale ipotesi, non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun ulteriore compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento;
5. L'importo delle penali applicate non potrà complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale.

ART. 7 BIS - PROCEDIMENTO E TEMPI PER APPLICAZIONE DELLE PENALI. SOGGETTI COMPETENTI

1. In adempimento della misura C_42 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, il procedimento per l'applicazione delle penali di cui all'articolo precedente dovrà necessariamente iniziare dalla data della comunicazione di avvio della prestazione e concludersi entro e non oltre il 30/09/2026.
Il RUP dell'intervento sarà tenuto ad avviare e concludere il procedimento nelle tempistiche previste dal comma precedente.

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEI SERVIZI

1. In caso di affidamento, l'esecuzione del servizio affidato non potrà essere ceduta, neppure parzialmente. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c., che viene espressamente accettata dall'operatore economico con la presentazione della propria offerta.

ART. 8 bis – SUBAPPALTO

1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle prestazioni, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.
2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le prestazioni dichiarate dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c): _____
3. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. Gli operatori economici possono indicare nella



propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

4. L'Affidatario si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto ai sensi dell'art. 119, co. 2 bis del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. nonché una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.

5. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

6. Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

7. Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

8. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

9. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

10. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119, commi 1 e 2, del Codice dei contratti;

11. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.;

12. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.;

13. Nel caso in cui le prestazioni dedotte in contratto siano soggette all'obbligo di iscrizione alla White list, il subappaltatore si obbliga a verificare e comunicare tempestivamente alla stazione appaltante la perdita dell'iscrizione alla White list e anagrafe antimafia. La stazione appaltante svolge controlli periodici finalizzati ad accertare la persistenza dell'iscrizione, nei casi in cui l'autorizzazione del subappalto sia avvenuta proprio in forza di tale presupposto.

14. Il subappaltatore, in applicazione di quanto prescritto dalla misura C_66 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, è obbligato a comunicare tempestivamente, per il tramite dell'appaltatore, la perdita della qualificazione posseduta per l'esecuzione del subappalto.



1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario è esentato dal presentare apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., in considerazione della circostanza che l'importo contrattuale è contenuto (inferiore alla soglia limite per procedere ai cc.dd. "affidamenti diretti").

ART.10 – ADEMPIMENTI ASSICURATIVI

1. L'Affidatario si impegna a presentare, antecedentemente la stipula del contratto (avvio prestazione) polizza professionale di responsabilità civile professionale.
2. In sede di offerta andrà dichiarato che l'Affidatario ha presentato la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi n. _____, emessa dalla società _____ - Agenzia di _____, con scadenza _____, per un massimale di € _____ per ogni sinistro.
3. L'Affidatario si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto la polizza di cui al punto precedente e a mantenerla efficace e valida. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dell'esecuzione del contratto, verificherà il puntuale rinnovo della polizza di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'Affidatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

ART. 11 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., secondo le modalità e i termini in esso previsti.
2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del vigente Protocollo di legalità tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi previsti all'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.
3. La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti;
4. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, previo contraddittorio tra le parti, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, che l'Affidatario dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e della vigente sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026 del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.
5. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi delle seguenti situazioni:
 - in caso di frode o di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura, in particolare nel caso in cui non esegua l'appalto in modo strettamente conforme all'offerta e al presente allegato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;



- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la fornitura;
 - mancato rispetto delle normative vigenti;
 - in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
 - violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento (DPR n. 62/2013 e s.m.i. e quello interno del Comune di Venezia adottato con delibera di Giunta n. 78 del 13/04/2023;
6. Ogni addebito è preceduto da formale contestazione allo scopo di consentire al fornitore il diritto al contraddittorio. Questi può presentare specifiche controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 12 – RISERVA DI RECESSO

1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo del servizio, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

ART. 13 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. d) del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i.
2. L'Affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente all'avvio di prestazione, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
4. L'Affidatario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Affidatario e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Affidatario si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.



6. L'Affidatario si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.
7. L'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
8. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
9. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.
10. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dall'avvio della prestazione sino alla conclusione del servizio, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.
11. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente foglio di condizioni esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013) e del Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023.
2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali



controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 15 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 16 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

1. L'Affidatario si impegna nello svolgimento del servizio al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati e ne assume le relative responsabilità.

2. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni nell'espletamento del servizio. La responsabilità si estende anche ai costi di ripetizione ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse sopportare.

3. L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 119 d.lgs. 36/2023.

4. L'Affidatario e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. L'Affidatario deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi degli artt. 11 e 119 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

6. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

7. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. n. 36/2023.



8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario in esecuzione del contratto.

9. L'Affidatario, in caso di affidamento, è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi. IL CCNL da applicare è il CCNL commercio.

ART.17 – CONTROVERSIE

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

ART. 18 CLAUSOLA C.D. DI PANTOUFLAGE

1. In ottemperanza all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 il presente affidamento è subordinato alla condizione soggettiva per l'operatore economico di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Affidatario dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18 del presente foglio di condizioni esecutive.

Letto e sottoscritto per accettazione dall'Affidatario in sede di offerta.

Il Dirigente
ing. Roberto Di Bussolo
atto firmato digitalmente (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.